

Nota n°: 18/2017

**Oggetto:** *Tassazione dei dividendi: le novità dopo l'approvazione della Legge di Bilancio 2018*

**Sommario:** La Legge di Bilancio 2018, approvata ufficialmente nei giorni scorsi, prevede l'estensione dell'imposizione sostitutiva del 26 per cento anche alle partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa.

**Contenuto:**

La novità in oggetto determinerà la medesima imposizione sia per le plusvalenze realizzate, **sia per i dividendi percepiti dalle persone fisiche, a prescindere dalla tipologia di partecipazione posseduta** (qualificata e non qualificata).

Il nuovo regime si applicherà:

- alle plusvalenze/minusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2019, per le quali è ammessa la compensazione con quelle derivanti da partecipazioni non qualificate;
- agli utili percepiti a partire dal 1° gennaio 2018.

Diversamente la distribuzione degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 resterà assoggettata al regime vigente, se deliberata nel lasso temporale che va dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 (periodo transitorio).

Stando pertanto al quadro appena descritto, per gli utili realizzati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, si possono in astratto ipotizzare le seguenti casistiche:

PERIODO DELIBERA DI DISTRIBUZIONE	REGIME IMPOSITIVO
<u>Dal 1° gennaio 2018 al 31° dicembre 2022</u>	Vecchio regime: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40% per gli utili prodotti fino al 31.12.2007</li> <li>• 49,72% per gli utili prodotti fino al 31.12.2016</li> <li>• 58,14% per gli utili prodotti nel 2017</li> </ul>
<u>Dal 1° gennaio 2023</u>	Nuovo regime (26%)

Fino al 31° dicembre 2017

Nuovo regime (26%)

Sembrerebbe, quindi, sulla base della nuova norma, che per le deliberazioni adottate fino al 31 dicembre 2017, gli utili percepiti dopo tale data scontino la nuova imposizione del 26%.

Tale conclusione appare illogica in quanto determinerebbe l'assoggettamento degli utili deliberati nel 2017, ma non ancora pagati, al trattamento meno favorevole.

A partire invece dal 2023 le riserve di utili rimaste in capo alla società saranno assoggettate all'applicazione della ritenuta del 26%.

*Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.*

*Cordiali saluti*

**Studio Brunello e Partner**  
**Dr. Fabio Pavan**